

Dimensione Patente

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Dimensione Patente/Mod. X4400.0 – edizione 01/2010

Condizioni di assicurazione

POLIZZA “ Dimensione Patente “

edizione 01/2010

	Pagina
INDICE	
DEFINIZIONI	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SOSPENSIONE PATENTE	5
PARTE 1 – GARANZIA TUTELA LEGALE	5
PARTE 2 – GARANZIA PERDITE PECUNIARIE	5
CONDIZIONE AGGIUNTIVA 1 – INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	9

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell'art. 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato:	il soggetto, in qualità di Azienda o Datore di lavoro di soggetti operanti presso di esso per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti (ai sensi dell'art. 16 del regolamento ISVAP n. 29 del 16/03/2009) , il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Codice della Strada:	il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Conducente	soggetto operante presso l'Assicurato, limitatamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, per il quale la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui è adibito;
Contraente:	la persona giuridica (azienda o datore di lavoro) che stipula il contratto di assicurazione contro i provvedimenti subiti dai lavoratori;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
C.A.:	Codice delle Assicurazioni private – D. Lgs. 7 settembre 2005, n.209
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta alla Società;
Proprietario:	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Tutela Legale:	l'assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.
Revoca patente:	sanzione adottata da Autorità Amministrative e/o Giudiziarie che comporta la perdita definitiva della disponibilità della patente;
Ritiro patente :	ritiro materiale della patente di guida da parte dell'Autorità competente;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
Società:	Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dal Contraente;
Sospensione patente:	sanzione adottata da Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria che comporta la perdita temporanea della disponibilità della patente di guida.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

→ Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

→ Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

I premi devono essere pagati all'Agenzia presso la quale è assegnato o è stato concluso il contratto, oppure alla Società.

→ Art. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

→ Art. 4 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Qualora il Contraente – nel caso di contratto stipulato nella forma "SU TARGA" - perda la proprietà o il possesso del veicolo per una delle seguenti cause:

- 1.1 alienazione o consegna in conto vendita;
- 1.2 furto;
- 1.3 distruzione, demolizione o esportazione definitiva,

senza sostituire il veicolo stesso, il contratto si risolve a decorrere dal momento in cui il Contraente stesso consegna alla Società la documentazione comprovante uno degli eventi di cui sopra.

Si applica la disciplina prevista al punto precedente anche nel caso in cui l'Assicurato – nel caso di contratto stipulato nella forma "AD PERSONAM" perda definitivamente la patente guida per mancanza dei requisiti psicofisici o non rinnovi la patente stessa.

→ Art. 5 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata o fax inviati almeno 30 giorni prima della data di scadenza indicata in polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno, e così successivamente.

Il contratto di durata inferiore a un anno cessa automaticamente alla sua scadenza senza necessità di disdetta; tuttavia, qualora sia stato emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e, pertanto, alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

→ Art. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

→ Art. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.

→ Art. 8 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente.

→ Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SOSPENSIONE PATENTE

PREMESSA

La presente polizza è stipulata in una delle due forme seguenti (secondo quanto risulta dalla scheda di polizza):

- **AD PERSONAM**

per i sinistri connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo guidato **dal Conducente**

OVVERO IN ALTERNATIVA

- **SU TARGA**

per i sinistri connessi alla circolazione **del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, purché la guida sia autorizzata dal Proprietario del veicolo stesso.**

In entrambe le ipotesi, la garanzia è operante solo se la guida di tali veicoli è consentita dalla categoria di patente posseduta

PARTE 1 GARANZIA TUTELA LEGALE

→ **Art. 10 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Protezione Legale occorrente al Conducente, per tramite dell'Assicurato, per le seguenti garanzie:

10.1. OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Su richiesta dell'Assicurato, la Società provvede alla redazione e alla presentazione del ricorso in opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida **in seguito ad incidente di circolazione che abbia provocato la morte o lesioni di persone e in ogni altro caso di investimento di persone, a condizione comunque che il Conducente venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.**

L'Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso.

10.2. DIFESA IN PROCEDIMENTI PENALI

Su richiesta dell'Assicurato, la Società cura la difesa del Conducente in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni **connessi ad incidente stradale.**

La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

10.3. RICORSO AMMINISTRATIVO AVVERSO LA DECURTAZIONE DI PUNTI

Su richiesta dell'Assicurato, la Società provvede al ricorso amministrativo avverso il provvedimento di decurtazione di punti dalla patente di guida del Conducente a seguito di violazioni di norme del Codice della Strada **che comportino, per un'unica violazione, la decurtazione di non meno di 5 punti.**

PARTE 2 GARANZIA PERDITE PECUNIARIE

→ Art. 11 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, si obbliga a ritenere indenne l'Assicurato, per le seguenti garanzie:

11.1. **DIARIA**

11.1.1 La Società garantisce all'Assicurato la corresponsione dell'indennità convenuta in polizza in caso di sospensione della patente di guida per veicoli a motore subita dal Conducente disposta ai sensi delle norme in vigore (art. 222 Codice della Strada), **esclusivamente in conseguenza di incidente di circolazione che abbia provocato la morte o lesioni di persone e in ogni altro caso di investimento di persone, a condizione comunque che il Conducente venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.**

11.1.2 L'indennità convenuta in polizza viene corrisposta anche in caso di revoca della patente di guida per veicoli a motore, disposta quale sanzione accessoria ai sensi del 3° comma dell'art. 222 del Codice della Strada (recidiva reiterata specifica nella violazione di norme del predetto Codice da cui derivino danni alle persone), **a condizione comunque che il Conducente venga prosciolto o assolto da eventuale imputazione del reato di fuga od omissione di soccorso.**

L'indennità viene corrisposta anche nel caso in cui la prima infrazione sia anteriore alla stipulazione della polizza.

In caso di revoca si applicano per il calcolo del periodo di corresponsione della diaria i criteri previsti nel seguito del presente articolo, fermo il limite massimo di 90 giorni.

Restano ferme tutte le esclusioni sancite dallo specifico art. 16, in particolare quella di cui al punto 12).

11.1.3 E' compreso il caso della sospensione della patente a seguito del verificarsi, **in un periodo di due anni, di almeno due collisioni con grave danno ai veicoli, ai sensi dell'art. 149 comma 5 e dell'art. 150 comma 5 del Codice della Strada.**

Se una delle due collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di validità della polizza, l'indennizzo convenuto viene ridotto alla metà.

11.1.4 L'indennità giornaliera è corrisposta per il numero massimo di giorni convenuto nella presente polizza, e **comunque non oltre 360 giorni.** E' fatto salvo il limite di cui al punto 1.2

11.1.5 L'indennità giornaliera viene corrisposta **dal giorno successivo a quello in cui il Conducente risulta privato della patente e cessa con il giorno del compimento del periodo di sospensione** disposto dall'Autorità, o con quello dell'anticipata restituzione della patente o della revoca del provvedimento, fermo quanto previsto dal precedente punto 1.4.

11.1.6 L'indennità giornaliera viene corrisposta anche nel caso di interdizione alla guida comminata al Conducente da una autorità di uno Stato estero compreso tra quelli indicati all'art. 12 - **ESTENSIONE TERRITORIALE.**

Tale indennizzo viene corrisposto **nella misura del 50% rispetto a quello convenuta in polizza, decorre dal giorno di inabilitazione a guidare nello Stato estero e termina il giorno in cui decade il provvedimento di interdizione** alla guida in tale Stato.

Qualora il provvedimento di interdizione di cui al comma precedente abbia efficacia in Italia, la diaria convenuta in polizza viene corrisposta interamente secondo quanto previsto al punto 1.

La violazione di quanto disposto dall' art. 180 del C.d.S. (Possesso dei documenti di circolazione e di guida) non costituisce presupposto valido per la corresponsione della diaria.

11.1.7 Se il ricorso avverso il provvedimento di sospensione – o interdizione alla guida in uno Stato estero – ha esito positivo, la diaria è corrisposta solamente per il periodo in cui il Conducente risulta effettivamente privato del documento.

11.2. **INDENNITÀ RECUPERO PUNTI PATENTE**

In caso di decurtazione di punti dalla patente di guida del Conducente, quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada **avvenuta durante il periodo di validità della polizza**, la Società rimborsa all'Assicurato, **entro il limite massimo di euro 500,00 (cinquecento)**, il costo sostenuto dall'Assicurato per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare, ai sensi di legge, i punti perduti, nella misura fissata dalla legge stessa.

Ferma la misura dei punti che la legge fissa quale recupero a seguito della frequenza del corso a ciò destinato, il Conducente, a seguito del corso di recupero per il quale è previsto il rimborso ai sensi del comma che precede, recupera anche gli eventuali punti perduti prima del periodo di validità della polizza.

Rimane ferma la norma che vieta di frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione di punteggio (Decreto 29 luglio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, art. 6).

La Società provvede al rimborso del costo sostenuto, **entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.**

La detrazione dei punti deve essere comunicata alla Società secondo quanto previsto dall' **Art. 13 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DI UN LEGALE.**

11.3. INDENNITÀ ZERO PUNTI

Qualora il Conducente, **durante il periodo di validità della polizza**, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio della sua patente di guida, la Società garantisce, **entro il limite di euro 1.000 (mille)** il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della patente e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rilascio del documento di guida.

La presente garanzia è valida alla condizione che il Conducente **abbia avuto almeno 12 punti durante il periodo di validità della polizza, ovvero alla sottoscrizione o in un momento successivo.**

Spetta all'Assicurato fornire la documentazione attestante il rispetto di quest'ultima condizione.

→ Art. 12 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della **Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

Le garanzie di cui agli artt. **10.1 (OPPOSIZIONE AL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO)**, **10.2 (DIFESA IN PROCEDIMENTI PENALI)** e **11.1 (DIARIA)** valgono anche per il territorio dei seguenti Stati:

- **Stati dell'Unione Europea;**
- **Croazia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera.**

→ Art. 13 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DI UN LEGALE

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società **entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza** (art. 1913 del Codice Civile).

Sono fatti salvi i termini previsti dall'articolo 14 – "Denuncia del provvedimento di inabilitazione alla guida".

In ogni caso l'Assicurato deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato **entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.**

In caso di sinistro imputabile alla garanzia TUTELA LEGALE, l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un legale cui affidare la tutela dei suoi interessi **che sia iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro o non appena necessario.

Nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, nonostante l'invito della Società, **quest'ultima può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

→ Art. 14– DENUNCIA DEL PROVVEDIMENTO DI INABILITAZIONE ALLA GUIDA

Il Contraente o l'Assicurato devono denunciare, alla Società, **immediatamente o comunque non oltre il termine di 7 giorni dalla notifica del provvedimento**, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente, allegando copia del provvedimento stesso, nonché della ricevuta rilasciata dall'Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro.

L'Assicurato deve inoltre fornire alla Società tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la Società intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento.

→ Art. 15 - LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ

La somma che è dovuta dalla Società all'Assicurato, quale indennità DIARIA, viene corrisposta **al termine del periodo soggetto ad indennizzo e dopo la presentazione dei documenti richiesti** dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

Per tutte le altre indennità, La Società provvede al rimborso delle spese sostenute **previa esibizione da parte dell'Assicurato dei documenti richiesti** dalle Condizioni di Assicurazione.

Condizioni di assicurazione

POLIZZA " Dimensione Patente "

edizione 01/2010

L'Assicurato **deve dare immediato avviso alla Società dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione.**

In caso di morte del Conducente durante il periodo di sospensione, la Società corrisponde all'Assicurato le indennità maturate **fino al giorno del decesso**; allo stesso modo in caso di cessazione dell'attività dell'Assicurato le indennità saranno corrisposte fino al giorno della cessazione stessa.

→ Art. 16– ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- 1) per fatti conseguenti a guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoto, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- 2) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 3) per controversie derivanti dalla proprietà o guida di natanti e aeromobili;
- 4) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- 5) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- 6) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- 7) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- 8) se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA,;
- 9) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- 10) per fatti derivanti dalla partecipazione di veicoli a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- 11) nei casi di violazione degli art. 9 bis (organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione a gare) e 9 ter (divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) del Codice della Strada;
- 12) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 11;
- 13) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'assicurato sottoposto ad accertamento sanitari od esami di idoneità in sede di revisione;

Qualora una medesima prestazione venga prevista in più di una condizione stipulata dal Contraente della presente polizza, sarà in garanzia una sola volta nella sua formulazione più favorevole all'Assicurato.

Condizione aggiuntiva 1 INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA sempre operante in polizza

La presente condizione speciale estende la garanzia di polizza ai casi in cui la sospensione della patente di guida avvenga **a seguito della violazione delle norme previste dai sotto indicati richiami al Codice della Strada.**

Vengono garantite:

- la redazione e presentazione del ricorso, in ogni ordine e grado, avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida;
- la corresponsione della diaria convenuta in Polizza.

Quanto sopra a condizione che le infrazioni siano state commesse **durante il periodo di validità della polizza.**

Art. 142 , commi 9 e 12:	Limiti di velocità;
Art. 143 , comma 12:	Posizione dei veicoli sulla carreggiata;
Art. 145 , comma 11:	Precedenza;
Art. 146 , comma 3 bis:	Recidiva nella violazione delle segnalazioni di divieto di marcia (semaforo rosso);
Art. 147 , comma 6:	Comportamento ai passaggi a livello;
Art. 148 , comma 16:	Sorpasso;
Art. 149 , comma 5:	Distanza di sicurezza tra veicoli, con conseguente collisione;
Art. 150 , comma 5:	Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna, con conseguente collisione;
Art. 176 , comma 22:	Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali;
Art. 186 , comma 2:	Guida sotto l'influenza dell'alcool (in deroga all'art. 16 - ESCLUSIONI punto 9).

Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è prevista al verificarsi di più infrazioni, laddove una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di validità della polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, l'indennizzo convenuto viene ridotto al 50%.

Le sopraelencate estensioni di garanzia valgono a favore del Contraente /Assicurato contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida subiti dal Conducente.

La diaria convenuta viene corrisposta all'Assicurato.

La garanzia della presente Condizione Aggiuntiva vale anche nel caso di sospensione della patente di guida occorsa all'estero – ovvero in uno degli Stati indicati all' **Art. 12 – ESTENSIONE TERRITORIALE**- a seguito della violazione di norme analoghe a quelle sopra indicate.

La presente Condizione aggiuntiva opera in deroga all' **Art. 16 – ESCLUSIONI** punto 12).